



Ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (Ordinanza sulla protezione del clima, OOCl)

(xyz)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 9 capoverso 2, 10 capoverso 3 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2022¹ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl) e l'articolo 39 capoverso 1 della legge del 23 dicembre 2011² sul CO₂,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- i requisiti relativi ai cronoprogrammi per imprese e settori;
- la promozione di tecnologie e processi innovativi;
- la copertura dei rischi;
- la creazione di una piattaforma per il coordinamento nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici; e
- il test volontario per verificare la compatibilità climatica dei flussi finanziari.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- emissioni a monte e a valle*: emissioni di gas serra generate da terzi nella catena del valore durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione e che non sono già prese in considerazione come emissioni dirette o indirette;

RU

¹ RS 814.310

² RS 641.71

- b. *rete termica*: rete per la distribuzione di riscaldamento o raffreddamento con fonti centralizzate e utenze decentralizzate;

Art. 3 Calcolo

¹ Le emissioni dirette e indirette e quelle a monte e a valle devono essere calcolate e documentate separatamente.

² Le emissioni di gas serra devono essere calcolate sulla base delle attuali conoscenze scientifiche. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblica raccomandazioni al riguardo.

³ Per il calcolo dell'effetto riscaldante dei gas serra sul clima devono essere utilizzati i valori in CO₂ equivalenti secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2012³ sul CO₂.

Art. 4 Ulteriori emissioni a impatto climatico del traffico aereo

¹ L'Ufficio federale dell'aviazione civile comunica all'UFAM, a cadenza annuale, le emissioni di ossidi di azoto, particelle di fuliggine e composti ossidati dello zolfo generate dall'esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

² L'impatto climatico delle emissioni di cui al capoverso 1 è calcolato prendendo in considerazione le attuali conoscenze scientifiche e le disposizioni internazionali.

³ L'UFAM pubblica ogni anno i risultati del calcolo di cui al capoverso 2.

Capitolo 2: Cronoprogrammi e aiuti finanziari

Sezione 1: Cronoprogrammi

Art. 5 Cronoprogrammi per imprese

I cronoprogrammi per imprese devono comprendere almeno:

- a. un bilancio di tutte le emissioni dirette e indirette;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti che sono rilevanti per il clima;
- c. una descrizione delle soluzioni tecniche che possono portare alla riduzione delle emissioni di gas serra o all'impiego di tecnologie a emissioni negative (NET);
- d. i provvedimenti concreti per la riduzione delle emissioni di gas serra o l'impiego di NET che consentono il raggiungimento dell'obiettivo;
- e. un percorso di riduzione di regola lineare per le emissioni dirette e indirette, che si orienti ai valori indicativi di cui all'articolo 4 LOCl e obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;

³ RS 641.711

- f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni di gas serra residue mediante l'impiego di NET in Svizzera e all'estero al più tardi entro il 2050.

Art. 6 Cronoprogrammi per settori

¹ I settori possono elaborare cronoprogrammi uniformi (cronoprogrammi per settori) per le imprese del loro settore che presentano un consumo annuo di calore pari al massimo a 5 GWh o un consumo annuo di elettricità pari al massimo a 0,5 GWh.

² I cronoprogrammi per settori devono comprendere almeno:

- a. la ripartizione specifica per settore delle emissioni dirette e indirette;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi specifici per settore che sono rilevanti per il clima;
- c. una descrizione delle soluzioni tecniche che possono portare alla riduzione delle emissioni di gas serra o all'impiego di NET;
- d. un elenco dei provvedimenti specifici per settore per la riduzione delle emissioni di gas serra o l'impiego di NET che consentono il raggiungimento dell'obiettivo;
- e. un percorso di riduzione di regola lineare per le emissioni dirette e indirette, che si orienti ai valori indicativi di cui all'articolo 4 LOCl e obiettivi intermedi per gli anni 2030 e 2040;
- f. un percorso di sviluppo delle capacità per la compensazione delle emissioni residue mediante l'impiego di NET in Svizzera e all'estero al più tardi entro il 2050.

Art. 7 Informazioni sui provvedimenti

In relazione ai provvedimenti elencati nei cronoprogrammi devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. una descrizione esatta del provvedimento;
- b. una stima dei costi dell'attuazione;
- c. nel caso di cronoprogrammi per imprese: un calcolo dell'effetto in tonnellate di CO₂eq ottenuto mediante i provvedimenti e la relativa influenza sul consumo di energia;
- d. nel caso di cronoprogrammi per settori: una stima relativa dell'effetto dei provvedimenti in percentuale;
- e. la pianificazione dell'attuazione temporale.

Art. 8 Altri requisiti relativi ai cronoprogrammi

¹ L'acquisto di attestati è considerato un provvedimento secondo gli articoli 5 e 6 solo se gli attestati sono stati emessi per l'impiego di NET.

² Se nei cronoprogrammi sono indicate le emissioni a monte e a valle, occorre tenere in considerazione le emissioni rilevanti e strutturarle secondo le categorie di cui all'allegato 1.

³ Gli operatori di aeromobili possono indicare nel cronoprogramma anche l'impatto climatico dell'esercizio di aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore a seguito del rifornimento di carburanti in Svizzera.

⁴ I cronoprogrammi vengono aggiornati in caso di condizioni mutate o almeno ogni cinque anni.

Art. 9 Consulenza

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) registra consulenti per la consulenza specialistica secondo l'articolo 5 capoverso 3 LOCl e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dei cronoprogrammi in un formato pubblicamente accessibile.

² Esso pubblica un elenco dei consulenti abilitati. L'elenco contiene in particolare nome, dati di contatto e settori di attività.

Sezione 2: Promozione di tecnologie e processi innovativi

Art. 10 Provvedimenti meritevoli di promozione

¹ Vengono accordati aiuti finanziari alle imprese o agli stabilimenti d'impresa per i provvedimenti finalizzati all'impiego di tecnologie e processi innovativi, se i provvedimenti soddisfano i requisiti di cui all'allegato 2 numeri 3–5 e sono previsti nell'ambito di un cronoprogramma per l'attuazione.

² Un aiuto finanziario può essere accordato ai gestori che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) secondo la legge sul CO₂⁴ o che hanno assunto un impegno di riduzione se:

- a. un partecipante al SSQE dimostra che i costi dei provvedimenti sono così elevati da renderne sproporzionata l'attuazione anche in una prospettiva di lungo periodo e che i provvedimenti non verrebbero realizzati senza l'aiuto finanziario;
- b. un gestore dimostra di rispettare il suo impegno di riduzione secondo gli articoli 67 o 68 dell'ordinanza sul CO₂⁵ anche senza tenere conto dell'effetto del provvedimento promosso.

³ Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che offrono solo un contributo ridotto al raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero oppure che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

⁴ RS 641.71

⁵ RS 641.711

Art. 11 Forma e procedura per l'erogazione degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono accordati sotto forma di contributi d'investimento o contributi d'esercizio.

² Gli aiuti finanziari sono accordati su domanda o mediante bandi di concorso.

³ I requisiti relativi al bando di concorso sono disciplinati nell'allegato 2 numero 2.

Art. 12 Domanda

¹ La domanda di aiuti finanziari dev'essere presentata all'UFE al più tardi entro il 1° settembre 2030.

² Le imprese o gli stabilimenti d'impresa possono costituirsi in raggruppamenti. Devono designare un rappresentante.

³ La domanda deve contenere informazioni su quanto segue:

- a. il tipo e il grado d'innovazione dei provvedimenti;
- b. la fase di sviluppo dei provvedimenti;
- c. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o l'entità delle emissioni negative perseguite presso l'impresa, presso gli stabilimenti d'impresa o presso terzi in un processo diretto a monte o a valle in tonnellate di CO₂eq;
- d. i costi computabili del provvedimento;
- e. i costi supplementari del provvedimento rispetto a quelli delle tecniche convenzionali, tenuto conto dei costi d'esercizio;
- f. il rapporto della riduzione delle tonnellate di CO₂eq o dell'ottenimento delle tonnellate di emissioni negative rispetto all'entità dell'aiuto finanziario;
- g. eventuali incentivi ottenuti sotto altre forme;
- h. eventuali obiettivi intermedi nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi; e
- i. le conseguenze positive e negative dei provvedimenti sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturali.

⁴ Insieme alla domanda dev'essere presentato il cronoprogramma determinante.

⁵ La domanda deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 numero 1.

⁶ Se il provvedimento riguarda processi direttamente a monte e a valle o l'utilizzo temporaneo del CO₂ catturato, la domanda deve contenere una dichiarazione di consenso dei terzi interessati per quanto riguarda l'attuazione del provvedimento e gli obblighi di comunicazione, con riserva dell'allegato 2 numero 4.3.

⁷ È possibile richiedere ulteriori informazioni ai richiedenti, se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.

Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari per i contributi d'investimento e d'esercizio ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili;

² Per la determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari si considera in particolare quanto segue:

- a. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o le emissioni negative perseguite in tonnellate di CO₂eq;
- b. i costi per ogni tonnellata di CO₂eq ridotta o per ogni tonnellata ottenuta di emissioni negative;
- c. il grado d'innovazione del provvedimento;
- d. i ricavi previsti e i risparmi sui costi d'esercizio.

³ I contributi di cui al capoverso 1 possono essere aumentati in via eccezionale del 20 per cento. Determinanti a tal fine sono l'utilità particolare del provvedimento per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3 LOCl, il potenziale di moltiplicazione e il rapporto costi/benefici del provvedimento.

⁴ Sono considerati costi computabili:

- a. per i contributi d'investimento: i costi d'investimento necessari e adeguati per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento;
- b. per i contributi d'esercizio: i costi d'esercizio annui.

⁵ L'aiuto finanziario sotto forma di contributi d'investimento e d'esercizio comprende al massimo le uscite supplementari necessarie rispetto alle tecniche convenzionali.

⁶ Se non sono disponibili risorse sufficienti, gli aiuti finanziari sono accordati a favore dei provvedimenti che soddisfano al meglio i criteri di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 14 Durata degli aiuti finanziari

¹ I contributi d'investimento vengono accordati entro e non oltre il 31 dicembre 2035.

² I contributi d'esercizio vengono accordati al massimo per sette anni entro e non oltre il 31 dicembre 2037.

Art. 15 Obblighi di notifica

¹ La persona richiedente comunica all'UFE, senza indugio, le modifiche che possono avere ripercussioni sulla concessione dell'aiuto finanziario.

² Dopo l'attuazione del provvedimento o dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 12 capoverso 3 lettera h, essa presenta un rapporto conclusivo all'UFE. Tale rapporto- deve comprendere:

- a. informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
- b. un rendiconto dei costi con copie delle fatture.

³ Tre anni dopo l'attuazione del provvedimento, la persona richiedente presenta all'UFE un rapporto di valutazione. Questo deve contenere informazioni su quanto segue:

- a. la riduzione annua conseguita delle emissioni di gas serra o l'effetto ottenuto mediante l'impiego di NET in tonnellate di CO₂eq negli ultimi tre anni;

- b. lo stato di attuazione degli eventuali impegni associati al provvedimento promosso secondo l'allegato 2;
- c. gli eventuali scostamenti rispetto al provvedimento originariamente pianificato o agli impegni associati al provvedimento promosso secondo l'allegato 2, con una motivazione e le misure di correzione previste.

⁴ Possono essere richieste ulteriori informazioni se queste sono necessarie per la concessione dell'aiuto finanziario o per la conclusione del progetto.

Art. 16 Versamento degli aiuti finanziari

¹ L'UFE versa gli aiuti finanziari, in tutto o in parte, dopo l'approvazione del rapporto conclusivo sull'attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 15 capoverso 2.

² Gli aiuti finanziari sono versati entro e non oltre il 31 dicembre 2038. Il conteggio completo dev'essere presentato entro il 1° luglio 2038.

Art. 17 Pubblicazione di informazioni

Nel rispetto del segreto di fabbricazione e d'affari, l'UFE e l'UFAM pubblicano informazioni sui provvedimenti promossi al fine di sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5 capoverso 1 LOCl.

Sezione 3: Copertura dei rischi legati alle reti termiche e accumulatori termici a lungo termine

Art. 18 Disposizioni generali

¹ Su richiesta, l'UFE copre i rischi d'investimento secondo l'articolo 7 LOCl per:

- a. le reti termiche nuove e potenziate il cui calore proviene da fonti di calore rinnovabili o dal calore residuo; e
- b. i nuovi accumulatori termici a lungo termine che sono collegati a una rete termica.

² La copertura può essere accordata solo se i rischi specifici di cui agli articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2 non possono essere coperti o evitati in altro modo a condizioni adeguate.

³ Può essere coperto al massimo il 50 per cento dei costi secondo gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 3, comunque al massimo 5 milioni di franchi.

⁴ Le coperture possono essere concesse solo fino al 31 dicembre 2030. La durata delle coperture è di al massimo sette anni a partire dalla messa in servizio.

⁵ Gli impianti di cui al capoverso 1 non vengono coperti se non servono in particolare al raggiungimento dell'obiettivo di un saldo netto pari a zero o se non sono idonei al mercato.

Art. 19 Reti termiche

¹ Ai fini di una copertura, le reti termiche devono soddisfare i seguenti presupposti:

- a. la nuova costruzione o il potenziamento della rete deve comportare almeno 1000 MWh di prelievo di calore all'anno o 0,5 MW di potenza;
- b. devono essere adeguatamente dimensionate;
- c. per far fronte ai picchi di carico può essere impiegato al massimo il 20 per cento di vettori energetici fossili all'anno.

² Possono essere coperti i seguenti rischi:

- a. limitazione o guasto della fonte di calore;
- b. cessazione del prelievo di calore di uno o più clienti che rappresentano almeno 2 MW di potenza all'anno o più del 40 per cento della produzione totale di calore.

³ Possono essere coperti come costi computabili:

- a. i costi per la sostituzione della fonte di calore;
- b. i costi d'investimento non più ammortizzabili, se non è possibile sostituire l'impianto o se il prelievo di calore viene meno in maniera durevole.

⁴ La copertura è esclusa:

- a. se il guasto alla fonte di calore è causato da motivi tecnici;
- b. se in sostituzione della fonte di calore che ha subito il guasto viene impiegato un impianto a combustibili fossili, salvo il caso di una soluzione transitoria della durata massima di due anni.

Art. 20 Accumulatori termici a lungo termine

¹ Ai fini di una copertura, gli accumulatori termici a lungo termine devono soddisfare i seguenti presupposti:

- a. l'energia termica deve essere accumulata per almeno tre mesi o la capacità di stoccaggio deve essere pari ad almeno sette giorni di esercizio a pieno carico;
- b. nel caso di bacini di stoccaggio interrati la superficie deve essere utilizzata per una diversa finalità;
- c. ad eccezione del calore residuo, il calore da accumulare non deve provenire da processi di combustione.

² Possono essere coperti i seguenti rischi:

- a. il mancato doppio utilizzo della superficie di un bacino di stoccaggio interrato;
- b. il mancato raggiungimento (oltre il 15 % in meno) dell'efficienza di stoccaggio annua prevista dell'accumulatore termico a lungo termine.

³ Possono essere coperti come costi computabili:

- a. i costi per un nuovo doppio utilizzo nel caso di bacini di stoccaggio interrati, qualora il doppio utilizzo venga meno;

- b. i costi d'investimento non più ammortizzabili nel caso di capacità di accumulo insufficiente.

⁴ La copertura è esclusa:

- a. se l'efficienza di stoccaggio non è raggiunta per motivi tecnici;
- b. per le sonde geotermiche.

Art. 21 Domanda

¹ La domanda di copertura dev'essere presentata all'UFE al più tardi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia.

² La domanda deve comprendere tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Art. 22 Obbligo d'informare e di diligenza

¹ Chiunque abbia ottenuto una copertura deve

- a. riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;
- b. consentire di effettuare verifiche.

² È necessario comunicare senza indugio all'UFE:

- a. la messa in servizio delle opere infrastrutturali assicurate;
- b. variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura.

³ Chiunque ottenga una copertura deve adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare un danno o attenuarlo.

Art. 23 Insorgenza del rischio

¹ In caso di insorgenza di un rischio coperto, questo deve essere notificato all'UFE entro 60 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza.

² Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per la verifica del danno. L'UFE può richiedere ulteriori documenti e informazioni.

³ Una copertura accordata non viene prestata se:

- a. il rischio d'investimento è subentrato a causa di difetti nella pianificazione, nella realizzazione o nell'esercizio;
- b. il rischio è subentrato per colpa propria;
- c. la messa in servizio non avviene in modo tempestivo; o
- d. i costi computabili coperti (art. 19 cpv. 3 e art. 20 cpv. 3) sono già inclusi in finanziamenti pubblici di altro tipo.

Capitolo 3: Adattamento ai cambiamenti climatici e protezione contro tali cambiamenti

Art. 24 Obiettivi strategici per l'adattamento ai cambiamenti climatici

L'UFAM analizza con regolarità i rischi dei cambiamenti climatici in Svizzera e, con il coinvolgimento di ulteriori uffici federali, elabora obiettivi strategici per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la protezione dai loro effetti negativi.

Art. 25 Piattaforma per l'adattamento ai cambiamenti climatici

¹ Viene creata una piattaforma per il coordinamento nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

² La piattaforma è composta da rappresentanti dell'amministrazione pubblica, della scienza, dell'economia e della società civile che si occupano dell'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

³ In particolare, la piattaforma ha i seguenti compiti:

- a. interconnettere i principali attori e le competenze specialistiche nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
- b. garantire il trasferimento di conoscenze tra i diversi attori e livelli;
- c. coordinare le attività, gli indirizzi e le strategie ai diversi livelli;
- d. valutare i campi d'azione e la necessità di intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- e. sostenere l'UFAM nell'ulteriore elaborazione degli obiettivi strategici.

⁴ L'UFAM gestisce e organizza la piattaforma ed è a capo del segretario.

Capitolo 4: Orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

Art. 26 Test volontario della compatibilità climatica

¹ Per verificare la compatibilità climatica dei flussi finanziari e il contributo effettivo dei settori finanziari agli obiettivi climatici, l'UFAM, d'intesa con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, mette a disposizione dei settori finanziari almeno ogni due anni un test della compatibilità climatica. La partecipazione al test della compatibilità climatica è volontaria.

² Il test della compatibilità climatica utilizza un metodo riconosciuto a livello internazionale, scientificamente fondato e basato su scenari, che fornisce risultati quantitativi e qualitativi specifici per settori e classi d'investimento. Il metodo dev'essere disponibile senza licenza.

³ L'UFAM verifica la plausibilità e la completezza dei dati presentati.

⁴ Sulla base del test, esso accerta lo stato della compatibilità climatica dei flussi finanziari e del contributo effettivo agli obiettivi climatici e pubblica tali risultati e la quota dei partecipanti in forma aggregata per settore.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 27 Consulenza alle autorità esecutive

Nella sua funzione di servizio ambientale della Confederazione, l'UFAM fornisce consulenza all'UFE e alle altre autorità esecutive nell'esecuzione della presente ordinanza. È competente in particolare per la valutazione degli effetti dei provvedimenti sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturali.

Art. 28 Adeguamento dell'allegato 1

Il DATEC adegua l'allegato 1 allo sviluppo scientifico.

Art. 29 Modifiche di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato 1
(art. 8 cpv. 2)

Categorie di emissioni a monte e a valle

1 Aspetti generali

La categorizzazione delle emissioni a monte e a valle si basa sullo stato della scienza, segnatamente secondo il Greenhouse Gas Protocol⁶.

2 Categorie di emissioni a monte

Le emissioni a monte sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a. merci e servizi acquistati;
- b. beni d'investimenti;
- c. emissioni legate ai combustibili e all'energia che non sono già prese in considerazione come emissioni dirette o indirette;
- d. trasporto e distribuzione a monte;
- e. rifiuti prodotti durante l'esercizio;
- f. viaggi d'affari;
- g. pendolarismo dei lavoratori;
- h. valori patrimoniali noleggiati a monte.

3 Categorie di emissioni a valle

Le emissioni a valle sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a. trasporto e distribuzione a valle;
- b. lavorazione dei prodotti venduti;
- c. utilizzo dei prodotti venduti;
- d. trattamento a fine vita dei prodotti venduti;
- e. valori patrimoniali noleggiati a valle;
- f. franchising;
- g. investimenti.

4 Rilevanza delle categorie

Nell'analisi della rilevanza delle emissioni a monte e a valle devono essere presi in considerazione almeno i seguenti criteri:

⁶ 2013, Versione 1.0.

- a. significatività: le emissioni di gas serra stimate di una categoria a monte o a valle rappresentano una quota significativa rispetto al bilancio complessivo delle emissioni a monte e a valle. La stima avviene in primo luogo mediante dati primari e successivamente, a titolo integrativo, mediante dati secondari;
- b. influenzabilità/controllabilità: esiste la possibilità di influenzare o controllare attivamente la riduzione delle emissioni di gas serra mediante attività proprie.

Allegato 2
(art. 10 cpv. 1)

Promozione di tecnologie e processi innovativi

1 Aiuti finanziari su domanda

- 1.1 Le imprese possono presentare direttamente una domanda di aiuto finanziario per i provvedimenti di cui ai numeri 3–5. La Confederazione può stabilire date di riferimento a tal fine.
- 1.2 I provvedimenti della fase di sviluppo 5 (autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato) che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette devono condurre nell'impresa o nello stabilimento d'impresa a una riduzione annua prevista di almeno 1000 t di CO₂eq.
- 1.3 I provvedimenti della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette devono condurre nell'impresa o nello stabilimento d'impresa a una riduzione annua prevista di almeno 5000 t di CO₂eq.
- 1.4 I provvedimenti della fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative) nei processi direttamente a monte o a valle devono condurre presso terzi a una riduzione annua prevista di almeno 100 t di CO₂eq.
- 1.5 I provvedimenti della fase di sviluppo 5 (autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato) o della fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) nei processi direttamente a monte o a valle devono condurre presso terzi a una riduzione annua prevista di almeno 500 t di CO₂eq.
- 1.6 Per i provvedimenti volti allo stoccaggio di CO₂ deve essere immagazzinata ogni anno, in modo temporaneo o permanente, una quantità prevista di almeno 10 000 t di CO₂eq.
- 1.7 Sulla base della pianificazione dei bandi di concorso e delle risorse messe a disposizione ogni anno, l'UFE può stabilire:
 - a. l'importo massimo a disposizione per i singoli provvedimenti;
 - b. l'ammontare massimo dell'aiuto finanziario per la riduzione di una tonnellata di CO₂eq o per l'ottenimento di una tonnellata di emissioni negative.
- 1.8 Le domande presentate che non hanno ricevuto aiuti finanziari a causa delle risorse finanziarie limitate possono essere presentate di nuovo.
- 1.9 Le domande relative a provvedimenti che, per tipologia e forma, erano parte di un bando di concorso secondo il numero 2 possono essere presentate anche dopo un periodo di 12 mesi secondo il numero 1.1.

2 Bandi di concorso

- 2.1 Nell'ambito delle priorità di promozione della Confederazione possono essere effettuati bandi di concorso tematici per i provvedimenti di cui ai numeri 3–5. In tale contesto si tiene conto del tempo richiesto per la pianificazione e l'attuazione dei provvedimenti e delle risorse disponibili ogni anno.
- 2.2 Un'impresa che partecipa a un bando di concorso può partecipare solo una volta nell'arco di 12 mesi con lo stesso provvedimento.
- 2.3 Per il bando di concorso può essere stabilito quanto segue:
 - a. l'ammontare massimo degli aiuti finanziari a disposizione per il bando di concorso;
 - b. l'importo massimo a disposizione per i singoli provvedimenti;
 - c. il numero massimo di provvedimenti che possono ricevere un aiuto finanziario;
 - d. la quantità massima di riduzione delle emissioni o di emissioni negative in tonnellate di CO₂eq per la quale può essere richiesto un aiuto finanziario;
 - e. l'ammontare massimo dell'aiuto finanziario per la riduzione di una tonnellata di CO₂eq o per l'ottenimento di una tonnellata di emissioni negative.

3 Requisiti relativi ai provvedimenti che riducono le emissioni dirette e indirette

- 3.1 I provvedimenti rientrano nella fase di sviluppo 5 (autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato) e determinano una riduzione delle emissioni di gas serra nell'impresa o nello stabilimento d'impresa.
- 3.2 Se i provvedimenti determinano un aumento dell'efficienza dei processi fossili, l'impresa deve impegnarsi a sostituire completamente i vettori energetici fossili del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili, indicandolo nel cronoprogramma.
- 3.3 Se i provvedimenti determinano un consumo più elevato di elettricità, l'impresa deve impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza. L'elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo. La procedura dev'essere indicata nel cronoprogramma.
- 3.4 Per i provvedimenti in cui i costi d'esercizio fanno parte dell'aiuto finanziario occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere proseguiti dopo la cessazione dell'aiuto finanziario.

4 Requisiti relativi ai provvedimenti nei processi direttamente a monte o a valle

- 4.1 I provvedimenti rientrano nella fase di sviluppo 4 (finalità dimostrative), nella fase di sviluppo 5 (autorizzazione all'immissione in commercio e introduzione sul mercato) o nella fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato).
- 4.2 I provvedimenti riducono le emissioni di gas serra causate da terzi in un processo direttamente a monte o a valle dell'impresa o dello stabilimento d'impresa.
- 4.3 I provvedimenti sono riprodotti nel cronoprogramma dell'impresa. I terzi dichiarano di acconsentire a che l'impresa o lo stabilimento d'impresa presenti la domanda secondo l'articolo 12 e riceva l'aiuto finanziario. È possibile rinunciare a una dichiarazione di consenso se il relativo onere sarebbe sproporzionato, se i dati per gli obblighi di comunicazione sono già disponibili presso l'impresa o lo stabilimento d'impresa e se è esclusa una doppia promozione.
- 4.4 Se i provvedimenti determinano un aumento dell'efficienza dei processi fossili presso terzi, queste devono impegnarsi a sostituire completamente i vettori energetici fossili residui del processo, prima del 2040, con vettori energetici rinnovabili, indicandolo nel cronoprogramma.
- 4.5 Se i provvedimenti determinano un consumo più elevato di elettricità presso terzi, queste devono impegnarsi a utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità, dimostrandolo mediante certificati di provenienza. L'elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo. La procedura dev'essere indicata nel cronoprogramma.
- 4.6 Per i provvedimenti in cui i costi d'esercizio di terzi fanno parte dell'aiuto finanziario occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere proseguiti dopo la cessazione dell'aiuto finanziario.
- 4.7 I provvedimenti della fase di sviluppo 4 devono consentire di dimostrare la funzionalità in un contesto conforme al mercato. Devono dunque essere realizzati in una scala che consenta di determinare i dati scientifici, tecnici ed economici e permetta una valutazione tecnica ed economica completa in relazione all'effettiva introduzione sul mercato di tecnologie innovative.

5 Requisiti relativi ai provvedimenti che immagazzinano CO₂ in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente

- 5.1 I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ fossili e derivanti da processi sono ammissibili solo se il CO₂ catturato è considerato difficilmente evitabile.
- 5.2 Per i provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂, l'UFAM e l'UFE possono stabilire criteri, per esempio per l'efficienza dei processi di cattura o la permanenza dello stoccaggio.

- 5.3 Nel cronoprogramma dev'essere indicato che in misura equivalente al consumo più elevato di elettricità risultante dalla cattura viene impiegata elettricità da fonti non fossili, dimostrandolo con certificati di provenienza. L'elettricità deve tuttavia essere prodotta il più possibile in modo autonomo.
- 5.4 Per i provvedimenti che catturano il CO₂ dalle emissioni fossili e derivanti da processi per immagazzinarlo temporaneamente, nel cronoprogramma dell'impresa che cattura il CO₂ dev'essere spiegato in che modo il CO₂ fossile sarà conferito a uno stoccaggio permanente fino al 2050. Nel cronoprogramma dell'impresa che utilizza il CO₂ dev'essere spiegato in che modo avverrà il passaggio al CO₂ da fonti biogene o atmosferiche fino al 2050.
- 5.5 Le domande per la promozione di provvedimenti che immagazzinano temporaneamente il CO₂ catturato in prodotti devono essere presentati dall'impresa che utilizza il CO₂ catturato. Il cronoprogramma dell'impresa che cattura il CO₂ deve essere presentato insieme alla domanda.
- 5.6 I provvedimenti per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ possono riguardare l'intera catena di processo dalla cattura fino all'utilizzo o allo stoccaggio. La catena di processo dev'essere descritta nel cronoprogramma.
- 5.7 Per i provvedimenti in cui i costi d'esercizio fanno parte dell'aiuto finanziario occorre spiegare nel cronoprogramma in che modo i provvedimenti potranno essere portati avanti dopo la cessazione dell'aiuto finanziario.

Allegato 3
(art. 29)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti sono modificati come segue:

1 Ordinanza del 30 novembre 2012⁷ sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Art. 74a Computo di attestati e aiuti finanziari all'impegno di riduzione

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati secondo gli articoli 5 o 12 capoverso 2 o per le quali è concesso un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 della legge federale del 30 settembre 2022⁸ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica sono considerate emissioni supplementari.

2 Ordinanza del 1° novembre 2017⁹ sull'energia

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 54a Misure di cui all'articolo 50a LEn

¹ La sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi viene promossa almeno nella misura del 40 per cento dell'investimento supplementare secondo il modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni¹⁰ (HFM) se il nuovo sistema di riscaldamento:

- a. soddisfa i requisiti delle misure da M-04 a M-08 dell'HFM; e
- b. ha una potenza superiore a 70 kW.

² La sostituzione dei riscaldamenti a resistenza fissi decentralizzati con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili è incentivata con 2000 franchi per ogni radiatore elettrico, complessivamente al massimo 20 000 franchi per unità abitativa e al massimo con 40 000 franchi per edifici non abitativi.

³ Nel caso del risanamento completo di un edificio secondo l'HFM viene assegnato un bonus secondo la misura M-14 dell'HFM per l'efficienza degli involucri edilizi pari ad almeno 30 franchi per metro quadrato di superficie dell'elemento costruttivo o di superficie riscaldata.

⁷ RS 641.711

⁸ RS

⁹ RS 730.01

¹⁰ www.endk.ch > Documentazione/Archivio > Modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM) > Modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni 2015.

⁴ Gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 3 si orientano alle condizioni tecniche per i contributi di promozione secondo l'HFM.

⁵ Un incentivo secondo i capoversi 1 e 3 a favore di un provvedimento non deve superare complessivamente il 50 per cento dei costi d'investimento totali.

⁶ I Cantoni possono escludere dall'incentivazione al massimo un provvedimento secondo il capoverso 1 e stabiliscono quale delle tre varianti del bonus M-14 dell'HFM intendono promuovere secondo il capoverso 3.

Art. 54b Consulenza per la sostituzione del riscaldamento

¹ La consulenza per la sostituzione di un riscaldamento con un riscaldamento principale alimentato a energie rinnovabili viene promossa:

- a. con 450 franchi forfettari per le case unifamiliari e plurifamiliari fino a 6 unità abitative o per gli edifici non abitativi fino a 30 kW di potere calorifico;
- b. con 1800 franchi forfettari per le comunioni dei proprietari per piani e le case plurifamiliari con più di 6 unità abitative o per gli edifici non abitativi con oltre 30 kW di potere calorifico.

² Per i costi relativi alla consulenza sono a disposizione ogni anno al massimo 15 milioni di franchi delle risorse di cui all'articolo 50a LENE.

Art. 54c Assegnazione della promozione

¹ La Confederazione assegna ai Cantoni le risorse di cui all'articolo 50a capoverso 1 LENE nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011¹¹ sul CO₂ mediante contributi di base.

² L'articolo 57 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza e l'articolo 104 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 novembre 2012¹² sul CO₂ si applicano per analogia.

Art. 54d Procedura, esecuzione e finanziamento

¹ La procedura e l'esecuzione della promozione secondo l'articolo 50a LENE si orientano per analogia agli articoli 105–111 dell'ordinanza sul CO₂¹³ e agli articoli 59, 60, 63, 64 e 67 della presente ordinanza.

² Se in un Cantone le risorse disponibili su base annua secondo l'articolo 50a LENE per le misure di cui all'articolo 54a sono esaurite, ai contributi di promozione impegnati e corrisposti secondo l'articolo 34 della legge sul CO₂¹⁴ vengono computate nuove assegnazioni di incentivi.

³ L'esecuzione della promozione secondo l'articolo 54b avviene a cura della Confederazione.

¹¹ RS 641.71

¹² RS 641.711

¹³ RS 641.711

¹⁴ RS 641.71